



Linee di indirizzo per la fase transitoria di applicazione della nuova normativa ISEE

La nuova normativa ISEE in vigore dal 1° gennaio 2015 considera l'applicazione dell'ISEE, per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, un livello essenziale di assistenza.

La nuova DSU sarà considerata quindi, oltre che per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, anche per il calcolo della Compartecipazione al costo dei servizi.

Decadono quindi le norme regionali relative alla compartecipazione, in particolare quelle definite dalla L.R. n. 66/2008 d'istituzione del "Fondo Regionale per la non autosufficienza" e la deliberazione della Giunta Regionale n. 385/2009 "Atto di indirizzo per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art 14 della L.R. 66/08 .

Il "Regolamento degli interventi e dei servizi di Assistenza e promozione Sociale" della S.d.S. Fiorentina Nord Ovest , adeguato in base alla normativa citata, necessita quindi di essere rivisto alla luce della nuova normativa, con l'individuazione delle nuove soglie per l'accesso ai benefici e per il calcolo delle compartecipazioni.

Tale revisione non potrà che essere fatta in fasi progressive e inizialmente sperimentali vista l'impossibilità di fare previsioni precise sull'impatto della nuova normativa, sia per il rispetto delle previsioni di bilancio, che per l'impatto complessivo sull'organizzazione dei servizi e in generale sull'utenza.

Nelle more dell'adeguamento del Regolamento, la SdS stabilisce alcune linee di indirizzo per permettere il proseguimento dell'attività del consorzio e per gestire la fase di transizione.

La S.d.S intende comunque operare nel rispetto di tre principi fondamentali:

- assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio programmati
- tutelare il diritto del cittadino di presentare istanza per la erogazione di un servizio
- procedere all'applicazione della nuova normativa con gradualità monitorando costantemente l'impatto del costo dei servizi sui bilanci degli enti consorziati e sui cittadini riservandosi di apportare correttivi e variazioni che si rendessero necessarie nel rispetto dei 2 principi precedenti.

Linee di indirizzo:

Le prestazioni sociali agevolate, già in essere al momento dell'entrata in vigore del nuovo decreto, continuano ad essere erogate secondo la normativa previgente fino alla loro naturale scadenza/revisione e comunque non oltre la data che stabilirà il nuovo regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale.

La stessa disposizione si applica alle prestazioni già autorizzate nel 2014, ma differite al 2015 per carenza di budget. Nella fase transitoria è comunque ammessa la presentazione del cosiddetto ISEE corrente.

Si considerano prestazioni in corso di erogazione quelle erogate a seguito di domande o richieste presentate prima del 31.12.2014, anche se la prestazione verrà erogata a partire dal 2015. A tal proposito si precisa che non verrà considerata "nuova prestazione" una variazione nella quantità della prestazione precedente, purchè facente parte del progetto individuale precedentemente definito con un ISEE già agli atti della SdS.

Per il fondo della non autosufficienza, se la domanda presentata, corredata dal relativo ISEE è antecedente al 1° gennaio 2015, anche se la seduta dell'UVM e la conseguente prestazione erogata sono effettuate nel 2015, restano in vigore le modalità vigenti alla data di presentazione della domanda. Se invece è successiva al 1° gennaio 2015 la pratica verrà comunque valutata dall'UVM in deroga fino al 30 aprile 2015, rimandando la definizione della prestazione ad un momento successivo alla presentazione della nuova attestazione ISEE.

Per tutte le nuove prestazioni richieste dal 1.1.2015 è necessaria la presentazione di un ISEE in linea con la nuova normativa mantenendo le attuali tariffe, soglie di accesso, i valori delle fasce di compartecipazione, le percentuali di compartecipazione al costo delle prestazioni sino a quando stabilito dal nuovo regolamento.

Per le richieste di cui al punto precedente, in considerazione del fatto che il cittadino non potrà essere in possesso dell'ISEE presumibilmente prima della fine del mese di gennaio 2015 (il sistema non sarà attivo prima del 15 gennaio 2015 e sono comunque previsti 10 giorni per il rilascio dell'attestazione), in via eccezionale la durata del procedimento può essere prolungata fino a 90 giorni.

Per le **nuove prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo** (RA, RSA, RSD, Comunità alloggio protette ecc) l'integrazione economica in favore della persona assistita, per gli ingressi dal 1 gennaio 2015, è determinata secondo le modalità stabilite dall'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013.

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dalla SdS è calcolata per differenza fra il valore della quota sociale e la capacità dell'assistito di contribuire al pagamento della retta calcolata tramite l'attestazione ISEE come definito dalla nuova normativa.

La quota utente giornaliera è determinata dividendo per 365 il suddetto valore.

La soglia massima per la compartecipazione non può comunque superare la quota sociale.

Ne caso di persone che beneficiano dell'assegno di accompagnamento o di altre indennità così come definite all'allegato 3 del DPCM 159/2013 alla quota utente giornaliera si somma l'importo dell'indennità diviso per 365.

Nell'ambito della **domiciliarità** rimangono invariate le soglie di accesso ai benefici, le tariffe e le fasce per la definizione della compartecipazione prendendo a riferimento l'attestazione ISEE secondo la nuova normativa.

Le istanze per prestazioni socio assistenziali di **integrazione al reddito** presentate dal 1 gennaio 2015 dovranno avere allegata l'attestazione ISEE secondo la nuova normativa.

Per i casi urgenti si possono dare contributi in attesa del nuovo ISEE, su motivata richiesta del Servizio Sociale Professionale approvata dalla Commissione Assistenza.